



COMUNE DI MONTEFIORINO

PROVINCIA DI MODENA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE

N. 43 del 08/07/2023

OGGETTO: CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - MODIFICA TARIFFE PER L'ANNO 2023

L'anno **duemilaventitre** il giorno **otto** del mese di **Luglio** alle ore **12:30**, in collegamento tramite videoconferenza e, convenzionalmente nella Residenza Municipale, nel rispetto del Regolamento per lo svolgimento in modalità telematica delle sedute degli organi collegiali del Comune di Montefiorino approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 25/7/2020, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Qualifica	Presente
PALADINI MAURIZIO	SINDACO	X
RUGGI LUCIANO	VICE SINDACO e ASSESSORE	X
PRATI MARCO	ASSESSORE	X

Presenti: 3

Assenti: 0

Assiste il Segretario Carletta Esther Melania, incaricata della redazione del presente verbale. In qualità di Sindaco, il Sig. Maurizio Paladini assume la presidenza e, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta, invitando la giunta a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Oggetto: CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - MODIFICA TARIFFE PER L'ANNO 2023

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati i seguenti atti:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 10/04/2021, con cui sono state deliberate le tariffe relative al canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria per l'anno 2021;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 08/05/2021, con cui sono state apportate alcune modifiche alle tariffe deliberate per l'anno 2021;
- la deliberazione di giunta comunale n. 68 del 30/11/2021, con cui sono state confermate le tariffe per l'anno 2022;
- la deliberazione di giunta comunale n. 74 del 07/12/2022, con cui sono state confermate le tariffe per l'anno 2022;

Visto l'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale dispone: “*A decorrere dal 2021 (il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, al fine di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato “canone”, è istituito da comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati “enti”), e sostituisce: la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, l’imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all’articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.*”;

Richiamati inoltre:

- l'art. 1, comma 837, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale dispone “*A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l’occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.*”;

-l'art. 1, comma 838, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale dispone “*Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti i canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147*”;

Dato atto che ai sensi dell'art. 1, comma 819, della Legge 160/209 il presupposto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è:

- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aeree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a suo privato;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 1, comma 817, della legge 160/2019, il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e canone mercatale è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi soppressi: fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso le tariffe;

Rilevata la sopravvenuta esigenza di procedere alla modifica del regolamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, al fine di equiparare, per il miglioramento dell'offerta turistica, qualsiasi attività di produzione e/o somministrazione cibo con i bar e i ristoranti all'interno del Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale;

Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 31/05/2023, con cui è stato modificato il Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale;

Dato atto che il presente regolamento è stato modificato nell'art. 52, comma 1, lett. e), sostituendo "bar e ristoranti" con "attività di produzione, somministrazione e vendita al dettaglio";

Verificato che oltre al regolamento occorre procedere alla modifica delle tariffe, andando a modificare l'allegato C relativo alle tariffe del canone unico patrimoniale sostituendo, come nel regolamento, "bar e ristoranti" con "attività di produzione, somministrazione e vendita al dettaglio";

Visto l'art. 53, comma 16, legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto che il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2023-2025 è fissato al 31 luglio 2023 ai sensi dell'art.1, del Decreto del Ministero dell'Interno del 30 maggio 2023;

Ritenuto di determinare le tariffe delle diverse tipologie di occupazione e di esposizione pubblicitaria, in modo tale da non aumentare complessivamente il prelievo rispetto alle attuali tariffe e ai canoni dei tributi soppressi;

Presavisione dell'articolato tariffario da applicare con decorrenza 1° gennaio 2023, come risultante dall'allegato C), quale parte integrante e sostanziale del presente atto, nel quale sono dettagliate le tariffe relative all'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e canone mercatale;

Ribadito che il gettito, calcolato in via presuntiva sulla base delle tariffe proposte, assicura complessivamente un gettito non inferiore a quello conseguito con i tributi soppressi;

Richiamato l'articolo 53 (“Regole di bilancio per le regioni, le province e i comuni”), comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'articolo 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che *“Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.”*;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” ed in particolare gli articoli 42, comma 2, lettera f) e 48, che attribuiscono alla Giunta Comunale la competenza per la determinazione delle tariffe da approvare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione finanziario;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 dal responsabile della struttura finanze ragioneria e bilancio;

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Con voti favorevoli unanimi espressi mediante dichiarazione individuale

DELIBERA

1) **di modificare** l'allegato C relativo alle tariffe del canone unico patrimoniale sostituendo, come nel regolamento, “bar e ristoranti” con “attività di produzione, somministrazione e vendita al dettaglio” per l'anno 2023, come da prospetto C), allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale;

2) **di dare atto** che, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 (Finanziaria 2001), come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 (Finanziaria 2002), le tariffe approvate con il presente atto entrano in vigore dal 1° Gennaio 2023;

3) **di dare altresì atto**, ai sensi dell'art. 1, comma 817, della legge 160/2019, che le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, come sopra determinate, assicurano complessivamente un gettito non inferiore a quello conseguito dai tributi soppressi;

4) **di dare atto** che il presente atto sarà pubblicato all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi;

- 5) **di comunicare** l'oggetto della presente delibera ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;
- 6) **di ottemperare** all'obbligo, imposto dal D.Lgs. n. 33/2013, della pubblicazione sul sito internet comunale nell'apposita sottosezione di primo livello denominata *“Amministrazione Trasparente” - Provvedimenti - Provvedimenti Organi di Indirizzo Politico;*
- 7) **di dichiarare** il presente atto immediatamente eseguibile, con separata ed unanime votazione favorevole, espressa mediante dichiarazione individuale, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 08/07/2023

Del che si è redatto il presente verbale, letto e sottoscritto in firma digitale.

Il Sindaco
Maurizio Paladini

Il Segretario
Carletta Esther Melania

Atto firmato digitalmente

Atto firmato digitalmente
